

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Piero Guido ALPA	Presidente
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Paolo BERRUTI	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Geniccola ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. F.G. avverso la decisione in data 18/1/10 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di M. gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. F.G. non è comparso;

è presente il suo difensore avv. F. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 22.7.2009 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di M. deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. F.G. con la contestazione dei seguenti

addebiti:

A) Per la violazione dell'art. 18 CDF per avere sollecitato o comunque accettato l'offerta di pubblicare, sul numero 41 del mese di gennaio-febbraio del 2009 del periodico mensile denominato "M. C." distribuito sul territorio di M. e B., un articolo-intervista a lui stesso riferibile, corredato da più fotografie, nel testo del quale ha più volte enfatizzato la propria capacità professionale utilizzando frasi dal contenuto autoelogiativo come:

- "La sua grande soddisfazione è quella di aver fondato uno studio che, oltre ad essere diventato un punto di riferimento per i suoi clienti, è una fucina di professionisti";
- "Io sono sempre in giro per il mondo, passo da un consiglio di amministrazione all'altro, da un collegio sindacale all'altro, mi muovo in continuazione, mi informo e mi documento su ogni cosa, sono curioso di tutto e tengo la mente in perenne ebollizione";
- "Potrei scrivere un libro per tutte le cose che ho fatto. Ad esempio, 21 anni fa, salvai un signore che era rovinato dagli strozzini";
- "E poi la stima e il rispetto che si rispecchia in questo studio associato che non è mai stato e non sarà mai un condominio di avvocati, ma una fucina di professionisti dove ognuno dà il meglio di se stesso".

In M., accertato nel mese di gennaio-febbraio 2009

B) Per la violazione dell'art. 17 CDF perchè nell'articolo-intervista pubblicato sul numero 41 del mese di gennaio-febbraio 2009 del periodico mensile denominato "M. C." distribuito sul territorio monzese, ha fornito informazioni sulla propria attività, professionalità e rapporto con i clienti aventi i connotati della pubblicità e per di più "elogiativa" per il contenuto auto-celebrativo di buona parte del testo ed in particolare delle frasi già riportate al capo di incolpazione sub A), corredandolo di numerose proprie fotografie;

in M., accertato nel mese di gennaio-febbraio 2009

C) Per la violazione dell'art. 17 bis CDF per non aver fornito nel testo dato alla stampa, tutte le informazioni obbligatorie previste dal primo comma di detta norma, ivi compreso il non aver indicato, in calce all'articolo/intervista pubblicato sul numero 41 di gennaio-febbraio 2009 del periodico mensile denominato "M. C.", il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

In M., accertato nel mese di gennaio-febbraio 2009."

Con nota in data 24.9.2009 l'avv. G. tra l'altro deduceva: che l'articolo non era stato da lui autorizzato; che era stato contattato dal giornale, la cui proprietà era legata alla sua fami-

glia, perché esprimesse la sua opinione sulla giustizia e sull'avvocatura; che si era soffermato anche su alcuni aspetti della sua vita e che il giornalista aveva voluto, di propria iniziativa, fare riferimento anche a questo tema; che pertanto non aveva sollecitato la pubblicazione dell'articolo, che peraltro non enfatizzava le capacità professionali in forma autoelogiativa, ma riferiva della sua soddisfazione per quanto realizzato nella vita, non solo professionale; che la frase relativa allo studio come punto di riferimento per i clienti e fucina di professionisti era una considerazione dell'autore, tanto che non era virgolettata; che comunque le frasi in questione non avevano intento pubblicitario; che aveva precisato di essere iscritto a M.; che la posizione del Consiglio dell'Ordine poteva essere in contrasto con la c.d. legge Bersani e portare ad una violazione del principio costituzionale di libertà di espressione.

Fissata la trattazione dibattimentale, veniva udito in tale sede l'estensore dell'articolo, il quale tra l'altro dichiarava: che quello che aveva dichiarato l'avv. G. non era stato precisamente riportato; che l'intervista era stata una chiacchierata libera, senza un tema specifico; che aveva elaborato il testo in forma giornalistica; che la redazione dell'articolo non era stata espressamente autorizzata, nel senso che l'intervista era stata accettata; che il testo non era stato sottoposto all'avv. G. perché lo rileggesse prima della pubblicazione; che nell'articolo erano state riportate le dichiarazioni dell'avv. G., anche se elaborate in forma giornalistica; che le frasi virgolettate erano *“quelle espressamente pronunciate dall'avv. G.”*.

Con decisione in data 18.1.2010 il Consiglio riteneva l'incolpato responsabile degli illeciti contestati e gli irrogava la sanzione della censura.

Il Consiglio nella sostanza affermava: che i precetti relativi ai rapporti con gli organi di stampa (art. 18) ed alla pubblicità informativa (art. 17), *“pur con le modifiche introdotte a seguito del c.d. “decreto Bersani” non esimono l'avvocato dal rispetto dei canoni di decoro e dignità della professione oltre che della trasparenza e veridicità dell'informazione”*; che l'art. 18 *“impone all'avvocato, nei rapporti con la stampa, di ispirarsi a criteri di equilibrio e misura per non incorrere in atteggiamenti concorrenziali ed evitare che i rapporti con gli organi di informazione si trasformino in occasione di mera pubblicità personale”*; che, *“come ha avuto modo di osservare il C.N.F., le qualità professionali di un avvocato non possono scaturire da una mera valutazione autoreferenziale (sentenza n. 173/2008)”*; che il tenore complessivo delle dichiarazioni dell'avv. G. *“hanno indubbiamente tenore autoelogiativo, mirando a rimarcare, e dunque ad enfatizzare, il tratto caratterizzante e differenziante l'attività professionale dell'intervistato rispetto alla maggioranza degli altri colle-*

ghi, sottolineando cioè la propria eccellenza nei confronti della molteplicità degli avvocati monzesi, con indiretto effetto di discredito della categoria forense”; che, indipendentemente dalla circostanza che l'intervista sia stata rilasciata su invito del giornalista, l'avvocato deve comunque fare sì che le proprie dichiarazioni non violino i precetti deontologici; che *“L'avvenuta o mancata sollecitazione dell'intervista può semmai assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione, non certo dell'illecito deontologico, poiché la sollecitazione deve considerarsi elemento concorrente e non esclusivo della violazione di cui all'art. 18 C.D.F.”;* che non risultava che l'avv. G., a pubblicazione avvenuta, avesse preso le distanze dal contenuto della pubblicazione o se ne fosse dissociato quanto alle frasi virgolettate; che egli non aveva fornito *“tutti gli elementi obbligatoriamente richiesti dall'art. 17-bis, quale l'Ordine di appartenenza”*, e quindi aveva violato anche le relative disposizioni.

Avverso tale decisione l'avv. G. ha proposto rituale ricorso, affidandolo a tre motivi.

Con il primo censura l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 18 cod. deont. affermando che l'articolo non era stato sollecitato, ma era stato frutto di un'iniziativa del suo autore, che aveva ritenuto interessante raccontare la figura umana, non tanto quella professionale, dell'avv. G. e che non emergeva in alcun modo che questi avesse enfatizzato la propria capacità professionale e speso il nome di clienti.

Con il secondo mezzo critica l'affermazione di responsabilità ex art. 17 cod. deont. ed afferma: che nell'articolo non è ravvisabile alcun intento pubblicitario; che la decisione è contraddittoria, da una parte riconoscendo che la pubblicità è consentita e dall'altra affermando che nei rapporti con la stampa l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura per non incorrere in atteggiamenti concorrenziali e per evitare che tali rapporti si trasformino in occasione di mera pubblicità personale, essendo, una pubblicità che escluda la concorrenza, una contraddizione in termini e non essendo dato sapere cosa possa essere una pubblicità impersonale; che l'avv. G. non aveva parlato della sua professione, ma di altro, talché non era dato discutere di tenore auto-elogiativo delle dichiarazioni in questione; che anche l'intento di marcare la propria eccellenza nei riguardi della molteplicità degli avvocati monzesi, con indiretto discredito della categoria forense, era una mera supposizione non suffragata da elementi oggettivi; che una soluzione diversa dall'assoluzione comporterebbe la violazione del diritto di espressione, costituzionalmente garantito; che la decisione impugnata sembrava pretendere di vietare l'utilizzo delle leve concorrenziali introdotte dalla c.d. legge Bersani; che il Consiglio dell'Ordine aveva trascurato il diritto-dovere di informazione di cui all'art. 40 cod. deont..

Con il terzo mezzo censura l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 17-bis cod. deont., osservando che nell'articolo si legge che l'avv. G. era iscritto al Tribunale di M. e che l'imprecisione era riferibile al giornalista o ad un refuso.

Chiede l'assoluzione.

DIRITTO

Sono infondati i primi due mezzi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente.

L'art. 18 cod. deont. previg., nel disciplinare i rapporti con la stampa, prevede che l'avvocato debba *"ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza"* e che *"è fatto divieto ... di enfatizzare la propria capacità professionale ..."*.

L'art. 17 cod. deont. previg., nel contemplare le informazioni sull'attività professionale, prevede che l'informazione debba *"essere conforme a verità e correttezza"*, deve *"rispettare la dignità e il decoro della professione"* e non deve *"assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa"*.

La decisione impugnata, nell'affermare la responsabilità dell'incolpato per la violazione di tali norme, ha valorizzato il carattere auto-elogiativo delle dichiarazioni dell'avv. G., in quanto dirette ad enfatizzare le caratteristiche della propria attività professionale rispetto a quella della maggioranza degli altri colleghi.

Le critiche del ricorrente non colgono nel segno.

Non quelle relative al primo capo d'incolpazione, che si risolvono nella considerazione che l'avv. G. non ha sollecitato l'intervista e nella negazione che egli abbia enfatizzato la propria capacità professionale e speso il nome di clienti.

Neppure quelle concernenti il secondo capo d'incolpazione, fondate sulla contestazione dell'esistenza di intenti pubblicitari, sull'assunta contraddittorietà dell'ammettere la pubblicità, affermando però che l'avvocato nei rapporti con la stampa non deve incorrere in atteggiamenti concorrenziali e deve evitare che tali rapporti si trasformino in occasioni di mera pubblicità personale, non essendo dato immaginare una pubblicità che escluda la concorrenza e che sia impersonale, sulla dedotta assenza di affermazioni di carattere auto-elogiativo e comparativo, sulle circostanze che la conferma dell'affermazione di responsabilità si tradurrebbe in una violazione del diritto di espressione e che l'utilizzo dello strumento pubblicitario sarebbe stato consentito dalla c.d. legge Bersani, sul diritto-dovere di informazione di cui all'art. 40 cod. deont..

Sgomberato il campo (i) dalla rivendicazione della mancata sollecitazione dell'intervista,

posto che tale circostanza, come ha correttamente ritenuto il Consiglio dell'Ordine, può assumere rilievo ai fini della determinazione della sanzione, ma non dell'integrazione dell'illecito, che può ricorrere anche qualora l'intervista venga solamente accettata, (ii) dall'affermazione di non avere speso il nome di clienti, circostanza non contestata, (iii) e dal richiamo all'art. 40, che, avendo ad oggetto gli obblighi informativi nei confronti del cliente quanto agli incarichi affidati ed alla loro gestione, non ha alcuna attinenza con la fattispecie, va rilevato come ricorrano le violazioni contestate, con particolare riferimento all'enfatizzazione della capacità professionale ed al carattere elogiativo delle affermazioni rese nell'intervista, con la conseguente violazione del precetto dell'art. 18 e delle regole relative all'esercizio della pubblicità informativa di cui all'art. 17.

A tale ultimo riguardo si deve ricordare, atteso il richiamo del ricorrente alla c.d. legge Bersani, che l'art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito nella n. 248/2006, abrogando le disposizioni che non consentivano la c.d. pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, non ha affatto abrogato l'art. 38, c. 1, del r.d.l. n. 1578/1933, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale. Dovendosi pertanto interpretare l'art. 17 alla luce di tale disposizione, la pubblicità informativa deve essere consentita nei limiti fissati dal codice deontologico e comunque deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro professionale (Consiglio Naz. Forense, 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Naz. Forense 21 aprile 2011, n. 56). Il codice deontologico forense, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani", consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere dell'ordine professionale (Consiglio Naz. Forense, 15 ottobre 2012, cit.; Consiglio Naz. Forense, 21 dicembre 2009, n. 183).

Si legge in Cass., 13 novembre 2012, n. 19705: *"E' vero infatti, che il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, conv. con L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa. ... Sennonchè diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non*

possono ledere la dignità e (a)il decoro professionale, in quanto (1) i fatti lesivi di tali valori integrano l'illecito disciplinare di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, comma 1 Lo stesso art. 17 del regolamento deontologico forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma ed alle modalità deve "rispettare la dignità ed il decoro della professione" e non deve assumere i connotati della "pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa" (nello stesso senso Cass., 18 novembre 2010, n. 23287).

Nella fattispecie appare evidente che le espressioni riportate nel capo d'incolpazione integrano le violazioni contestate.

Esse infatti, considerate individualmente ed anche nel loro contesto complessivo (*"La sua grande soddisfazione è quella di aver fondato uno studio che, oltre ad essere diventato un punto di riferimento per i suoi clienti, è una fucina di professionisti"; "Io sono sempre in giro per il mondo, passo da un consiglio di amministrazione all'altro, da un collegio sindacale all'altro, mi muovo in continuazione, mi informo e mi documento su ogni cosa, sono curioso di tutto e tengo la mente in perenne ebollizione"; "Potrei scrivere un libro per tutte le cose che ho fatto. Ad esempio, 21 anni fa, salvai un signore che era rovinato dagli strozzini"; "E poi la stima e il rispetto che si rispecchia in questo studio associato che non è mai stato e non sarà mai un condominio di avvocati, ma una fucina di professionisti dove ognuno dà il meglio di se stesso"*), si risolvono in un'enfaticizzazione della capacità professionale che non solo è espressamente vietata dalla norma, ma che appare chiaramente stonata dinanzi al richiamo ai criteri di equilibrio e di misura ed al rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza di cui all'art. 18.

Il contrasto è, se si vuole, ancora più marcato con le previsioni dell'art. 17, dal momento che nelle affermazioni dell'avv. G. di cui al capo d'incolpazione non appare che riguardi le informazioni sull'attività professionale di cui a tale norma, ma piuttosto una serie di considerazioni di carattere quanto meno auto-elogiativo e che, come ha correttamente ritenuto il Consiglio dell'Ordine, lasciano *"intendere che altri avvocati non si informino o non si documentino adeguatamente ovvero che lavorino in studi considerati "condomini di professionisti" evidentemente non all'altezza di svolgere la professione con le stesse capacità di autorevolezza dell'intervistato*, finendo così con l'assumere anche il carattere dell'informazione pubblicitaria comparativa.

E' invece fondato il terzo motivo di impugnazione, posto che non risulta potersi ritenere violato l'art. 17-bis cod. deont. previg., con particolare riferimento all'indicazione del Consiglio dell'Ordine di iscrizione, posto che nell'intervista l'avv. G. dichiara *"di essere iscritto*

al Tribunale di M.”, indicazione che, al di là della sua inesatta trascrizione che appare imputabile al giornalista, risulta dover essere letta come riferimento all’Ordine di M..

A seguito del parziale accoglimento del ricorso si impone la riduzione della sanzione, sostituendosi alla censura l’avvertimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto dall’avv. F.G. avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di M. ed in parziale modifica della decisione impugnata, applica all’avv. G. la sanzione dell’avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2015.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Avv. Piero Guido Alpa

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 novembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria